

Trasmissione a mezzo PEC

**Agli Assessorati competenti in materia di
sanità e salute pubblica
LORO SEDI**

Oggetto: Obbligo contributivo dei medici chirurghi e degli odontoiatri che esercitano la professione in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero: richiesta nominativi e dati identificativi

L'ENPAM, come è noto, ha la finalità istituzionale di garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie a favore dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei loro familiari e dei loro superstiti, conformemente al dettato dell'art. 38 della Costituzione.

L'iscrizione alla Fondazione, in primo luogo, consegue in modo automatico all'iscrizione agli albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 - dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 5, comma 1, dello Statuto della Fondazione.

Il secondo capoverso dell'art. 5, comma 1, dello Statuto, stabilisce inoltre che *“La contribuzione e l'iscrizione alla Fondazione sono comunque obbligatorie per tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche e private che erogano l'assistenza sanitaria”*.

Come noto, a partire dal periodo emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, al fine di fronteggiare la grave carenza del personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, è stata introdotta una normativa derogatoria (art. 13 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.ii.; art. 15 decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34) che consente, attualmente fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero senza l'iscrizione, in Italia, ai corrispondenti albi professionali secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente.

La deroga è disposta prevedendo un regime temporaneo speciale di disapplicazione di quanto previsto dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 all'articolo 49, sul riconoscimento dei titoli abilitanti

all'esercizio delle professioni, e all'art. 50, sugli esercenti le professioni sanitarie, nonché dalle disposizioni di cui al D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'art. 13, comma 1, ultima parte, del decreto-legge n. 18/2020 citato, in particolare, prevede che i professionisti interessati presentino alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano apposita istanza, corredata da un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza.

Nell'ambito dello stato di emergenza di rilievo nazionale conseguente all'evento bellico in Ucraina è stata, inoltre, introdotta una misura derogatoria volta a consentire l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie ai cittadini ucraini rifugiati nel nostro Paese.

L'art. 34, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e, per effetto di una successiva proroga, fino al 31 dicembre 2023, di esercitare temporaneamente, sempre in deroga agli artt. 49 e 50 citati, le qualifiche professionali sanitarie e la qualifica di operatore sociosanitario regolate da specifiche direttive dell'Unione europea.

La norma in esame prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie che si avvalgono dei professionisti ucraini trasmettano i nominativi e la documentazione ricevuta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Queste curano la conservazione della documentazione ed istituiscono un apposito elenco che viene trasmesso agli Ordini professionali.

Stante la previsione dell'art. 5, comma 1, dello Statuto della Fondazione, e dell'art. 9, comma 1, del Regolamento del Fondo di previdenza generale che ad essa si richiama, anche i professionisti che operano temporaneamente sul territorio nazionale in deroga alle norme citate devono essere iscritti alla Fondazione e versare i contributi alla gestione "Quota A" del Fondo di previdenza generale e alle altre gestioni Enpam, in base alla tipologia di rapporto professionale intrattenuto.

Per costoro, tuttavia, venendo meno l'iscrizione agli albi professionali, non può operare la procedura automatica di iscrizione alla Fondazione per il tramite degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

La Fondazione, pertanto, al fine di rendere effettivi l'iscrizione all'Enpam e l'obbligo contributivo dei professionisti che si sono avvalsi delle norme derogatorie in parola, nell'ambito della collaborazione che caratterizza i rapporti in essere, chiede agli Enti in indirizzo di trasmettere a mezzo Pec all'indirizzo protocollo@pec.enpam.it, entro 90 giorni dalla ricezione della presente, l'elenco dei nominativi dei medici chirurghi e degli odontoiatri - con i rispettivi dati identificativi - che alla data odierna sono già stati autorizzati ad esercitare la qualifica professionale conseguita all'estero.

Ai medesimi Enti si chiede poi di procedere periodicamente all'invio delle anagrafiche dei professionisti che si avvarranno della normativa derogatoria.

I dati potranno essere trasmessi utilizzando l'allegato prospetto *Excel*.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione istituzionale prestata, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio Pulci)

Firmato digitalmente da: Vittorio Pulci
Data: 02/08/2023 15:50:20

Allegato:

- *Prospetto Excel*